|  |  |
| --- | --- |
| \ | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: marche.lnd.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: [marche@pec.figcmarche.it](mailto:marche@pec.figcmarche.it) |

Stagione Sportiva 2021/2022

|  |
| --- |
| Comunicato Ufficiale N°91 del 29 novembre 2021 |

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante A.I.A.

nella riunione del 29 novembre 2021 ha pronunciato i seguenti dispositivi:

**Dispositivo n. 17/CSAT 2021/2022**

**Reclamo n. 17/CSAT 2021/2022**

a seguito del reclamo n. 17/CSAT 2021/2022 promosso dal sig. VALORI MARCO in data 17 novembre 2021 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 31 dicembre 2024 e dell’ammenda di € 1000,00(mille/00) applicata all’allenatore VALORI MARCO dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 10 novembre 2021 calcio a cinque

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo come sopra proposto dal sig. VALORI MARCO e, per l’effetto, riduce la squalifica dell’allenatore VALORI MARCO al 31 dicembre 2023 e l’ammenda ad € 500,00(cinquecento/00).

Ai sensi del comma 7 dell’art. 35 del C.g.s. si specifica che la sanzione inflitta va considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative deliberata dal consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi; ciò a carico della società FUTSAL SANGIUSTESE A.R.L. a cui appartiene l’allenatore VALORI MARCO.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 novembre 2021.

Il Relatore Il Presidente F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 29 novembre 2021**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Dispositivo n. 18/CSAT 2021/2022**

**Reclamo n. 18/CSAT 2021/2022**

a seguito del reclamo n. 18/CSAT 2021/2022 promosso dalla A.S.D. CITTA’ DI OSTRA in data 19 novembre 2021 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3(tre) giornate di gara al calciatore MENOTTI FILIPPO applicata dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 34 del 17 novembre 2021 calcio a 5

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo promosso dalla A.S.D. CITTA’ DI OSTRA e, per l’effetto, riduce la squalifica applicata al calciatore MENOTTI FILIPPO a 2(due) giornate di gara.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 novembre 2021.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 29 novembre 2021**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Dispositivo n. 19/CSAT 2021/2022**

**Reclamo n.19/CSAT 2021/2022**

a seguito del reclamo n. 19/CSAT 2021/2022 promosso dalla A.S.D. ACQUAVIVA CALCIO in data 19 novembre 2021 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 500,00(cinquecento/00) alla società reclamante applicata dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 17 novembre 2021

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo promosso

dalla A.S.D. ACQUAVIVA CALCIO e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad €250,00 (duecentocinquanta/00).

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 novembre 2021.

Il Relatore Il Presidente F.to in originale F.to in originale

Valentina Pupo Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 29 novembre 2021**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Dispositivo n. 20/CSAT 2021/2022**

**Reclamo n.20/CSAT 2021/2022**

a seguito del reclamo n. 20/CSAT 2021/2022 promosso dalla L.M.V. URBINO CALCIO in data 22 novembre 2021 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 350,00(trecentocinquanta/00) alla società reclamante applicata dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 17 novembre 2021

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo promosso

dalla L.M.V. URBINO CALCIO e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad €100,00(cento/00).

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 novembre 2021.

Il Relatore e Presidente

F.to in originale

Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 29 novembre 2021**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Dispositivo n.21/CSAT 2021/2022**

**Reclamo n.21/CSAT 2021/2022**

a seguito del reclamo n. 21/CSAT 2021/2022 promosso dalla A.S.D. AUDAX PAGLIARE in data 23 novembre 2021 avverso le sanzioni sportive della squalifica per 3(tre) giornate di gara applicata ai calciatori VINCENZO CASTELLI e DAVIDE SPECA e l’ammenda di € 300,00(trecento/00) dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 17 novembre 2021

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo promosso dalla A.S.D. AUDAX PAGLIARE e, per l’effetto, riduce la squalifica applicata ai calciatori VINCENZO CASTELLI e DAVIDE SPECA a 2(due) gare e l’ammenda inflitta alla società reclamante ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 novembre 2021.

Il Relatore Il Presidente F.to in originale F.to in originale

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 29 novembre 2021**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Dispositivo n. 22/CSAT 2021/2022**

**Reclamo n.22/CSAT 2021/2022**

a seguito del reclamo n. 22/CSAT 2021/2022 promosso dalla A.S.D. K-SPORT MONTECCHIO in data 23 novembre 2021 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3(tre) gare applicata al calciatore LUCIO PELUSO dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 17 novembre 2021

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo promosso dalla A.S.D. K-SPORT MONTECCHIO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 novembre 2021.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 29 novembre 2021**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Dispositivo n. 23/CSAT 2021/2022**

**Reclamo n.23/CSAT 2021/2022**

a seguito del reclamo n. 22/CSAT 2021/2022 promosso dalla A.S.D. K-SPORT MONTECCHIO in data 23 novembre 2021 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 gare applicata al calciatore NICCOLO’ ROSSI dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 17 novembre 2021

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo promosso dalla A.S.D. K-SPORT MONTECCHIO, e per l’effetto, riduce la squalifica applicata al calciatore NICCOLO’ ROSSI a 2(due) giornate di gara.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 novembre 2021.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 29 novembre 2021**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

In riferimento al com.uff. n.85 del 22/11/2021 nel reclamo ASD FUTSAL SAMBUCHETO si evidenzia errore nella dicitura “dispone addebitarsi il relativo contributo” che va corretto in “dispone **restituirsi** il relativo contributo”

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 29/11/2021**

|  |  |
| --- | --- |
| Il Segretario  (Angelo Castellana) | Il Presidente  (Ivo Panichi) |